

MAPPATURA DEL RISCHIO 2018
SCHEDA 6

DENOMINAZIONE STRUTTURA Area 3	PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO (elevato-medio-ridotto)	MISURE DA ADOTTARE IN FUNZIONE ANTICORRUZIONE	TEMPISTI CA E SCADENZ E
<p>Area 3: PROVVEDITORATO E PATRIMONIO (Per quanto di competenza)</p> <p>Nonché</p> <p>Area 5: SERVIZI TECNICI E SICUREZZA (Per quanto di competenza)</p>	<p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio contratti pubblici – FASE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.</p>	<p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, del D.lgs 50 del 2016 e s.i.m, in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e salvo restando il conseguimento della qualificazione ai sensi dell'articolo 38, comma 5 e ferme per tali ipotesi la responsabilità per le sole attività ad esso direttamente imputabili, ai sensi dell'articolo 37, commi 9 e 10, del medesimo D.lgs 50 del 2016 e s.i.m, Laziodisu procede alla progettazione della gara con riferimento agli acquisti di beni, servizi, forniture e/o lavori, ad esso consentiti.</p> <p>Per tali finalità, i processi e procedimenti rilevanti in questa fase sono di seguito indicati:</p> <p>a) la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;</p> <p>b) la fissazione dei termini per la presentazione delle offerte;</p> <p>c) il trattamento e la custodia della documentazione di gara;</p> <p>d) la nomina della commissione di gara;</p> <p>e) la gestione delle sedute di gara;</p> <p>f) la verifica dei requisiti di partecipazione;</p> <p>g) la valutazione delle offerte e la verifica di anomalie dell'offerta;</p> <p>h) l'aggiudicazione provvisoria;</p> <p>i) l'annullamento della gara;</p> <p>j) la gestione di elenchi o albi di operatori economici.</p> <p>In questa fase gli eventi rischiosi rilevanti, derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti, manipolino con pratiche distorte e/o elusive del dettato normativo, le disposizioni che governano i processi sopra elencati, al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, si individuano gli eventi rischiosi rilevanti :</p> <p>a) La predisposizione di criteri non conformi alle disposizioni del D.lgs n. 50 del 2016 ed alle linee guida adottate dall'ANAC, allo scopo di restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;</p> <p>b) l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara allo scopo di alterarne l'esito, in violazione della "par condicio" e/o al fine di favorire un operatore determinato;</p> <p>c) la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p> <p>d) alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p>	<p style="text-align: center;">ELEVATO</p>	<p>Misure di Prevenzione</p> <p>a) In coerenza con quanto disposto dall'articolo 29, del D.lgs n. 50 del 2016, Laziodisu rende accessibili online la documentazione di gara e/o le informazioni complementari necessarie alla partecipazione alla gara. La documentazione di gara e/o le informazioni complementari devono essere scaricabili ai fini della conoscenza delle prescrizioni della "lex specialis" nonché ai fini della partecipazione alla gara stessa;</p> <p>b) Nel rispetto della "par condicio", Laziodisu nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dà adeguata pubblicità online delle richieste di chiarimento e/o dei quesiti sulla procedura, formulate dai concorrenti e delle relative risposte. Nella pubblicazione online delle richieste di chiarimento e/o dei quesiti sulla procedura, formulate dai concorrenti e delle relative risposte, Laziodisu presta particolare attenzione al rispetto del divieto di divulgare informazioni cui alla sub numeri 1) e 2), della lettera c). Per le finalità anzidette la "lex specialis" di gara, regolamenta con apposita disposizione le modalità, i tempi e ogni altra prescrizione per la richiesta di chiarimenti;</p> <p>c) Fermo restando quanto previsto nella lettere a) e b), in conformità con quanto disposto dall'articolo 53 (Accesso agli atti e riservatezza) del D.lgs n. 50, del 2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:</p> <p>1) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In relazione a detta ipotesi, è in ogni caso consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.</p> <p>2) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;</p> <p>3) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;</p> <p>4) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.</p> <p>d) Fatte salve le esclusioni di cui alla lettera c), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 53, commi, 2 e 3, il diritto di accesso è differito e fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti, i seguenti atti e/o provvedimenti:</p> <p>1) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;</p>	

		<p>Anomalie significative: in questa fase elementi rivelatori di una non corretta gestione della procedura, si rinvenivano nelle carenze relative alle omissioni e/o atti e/o comportamenti di seguito indicati:</p> <p>a) l'assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante;</p> <p>b) l'immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando;</p> <p>- il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <p>- la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte;</p> <p>- l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, dei commissari interni e/o esterni nominati;</p> <p>c) l'alto numero di concorrenti esclusi;</p> <p>d) la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi;</p> <p>e) l'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi;</p> <p>f) valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata;</p> <p>g) l'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni dell'offerta adottate dal concorrente;</p> <p>h) l'accettazione di giustificazioni dell'offerta di cui non si è verificata la fondatezza;</p> <p>i) la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.</p>	<p>2) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;</p> <p>3) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;</p> <p>4) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.</p> <p>e) Salvo quanto espressamente previsto nel D.lgs n. 50, del 2016, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del medesimo Decreto legislativo, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.</p> <p>f) I verbali delle sedute di gara descrivono le specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte. In particolare i verbali delle sedute di gara devono comunque dare atto delle cautele a tal fine adottate. Il Responsabile del procedimento, con apposito verbale procede alla consegna delle buste contenenti le offerte al Presidente della Commissione di gara. Con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti, qualora si proceda alla scelta del contraente con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV), gli atti di gara, prevedono che l'Offerta tecnica debba essere presentata sia in formato cartaceo, sia a mezzo di supporto informatico, non trascrivibile e con firma digitale, da individuare e/o indicare negli atti di gara;</p> <p>g) In conformità con quanto disposto dall'articolo 77, del D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m.:</p> <p>1) Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente;</p> <p>2) La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;</p> <p>3) La commissione è nominata dal Direttore Generale, fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 (ove istituito).</p> <p>4) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra</p>	
--	--	--	--	--

			<p>funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (cfr art. 77, comma 4, Dl.gs n° 50/2016);</p> <p>5) Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;</p> <p>6) I commissari e i segretari delle commissioni, sono soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli, 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 51 del codice di procedura civile, nonché dell'articolo 42 del D.lgs n. 50 del 2016. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;</p> <p>7) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;</p> <p>8) Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione;</p> <p>9) Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, chi svolge attività in merito agli adempimenti al presente Piano, non può in ogni caso far parte delle commissioni di gara. Per l'effetto, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché il referente Dirigente dell'Area 7, nonché la P.O. Trasparenza e Anticorruzione, non possono far parte delle commissioni di gara;</p> <p>10) Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione. Il compenso massimo per i commissari, non può essere superiore a quello individuato, con decreto di cui all'articolo 77, comma 10, del D.lgs n. 50 del 2016. Ai componenti la commissione, dipendenti di Laziodisu, non può essere corrisposto alcun compenso, anche quando sorteggiati ai sensi dell'articolo 77, comma 1;</p> <p>11) In coerenza con quanto disposto dall'articolo 77, comma 1, del D.lgs n. 50 del 2016, e fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione, in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione;</p> <p>12) Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, del D.lgs n. 50 del 2016, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 77, comma 12, del D.lgs n. 50 del 2016, la commissione continua ad essere nominata dal Direttore Generale, nel rispetto della regolamentazione interna all'Ente;</p> <p>h) I componenti delle commissioni di gara, sono tenuti al rilascio di dichiarazioni previste dalla vigente normativa;</p> <p>i) Il Bando di gara e/o gli atti di gara ("lex specialis") dettano disposizioni relative alle modalità e/o le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia;</p>	
--	--	--	--	--

				<p>j) Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, la Commissione nel verbale e/o nei verbali di seduta e/o ove competente il RUP, con proprio atto, formalizzano adeguatamente le verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”;</p>	
--	--	--	--	---	--

Il Dirigente dell'AREA 3

Il Dirigente dell'AREA 5